

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (71)180

Vol. 1971/0031

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(71) 180 def.

Bruxelles, 22 febbraio 1971

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) del CONSIGLIO

relativo al regime applicabile ai prodotti
della pesca originari degli Stati Africani
e malgascio associati e dai Paesi territori
d'oltremare.

- - - - -

COM(71) 180 def.

RELAZIONE

1. La nuova Convenzione di associazione fra la Comunità economica europea e gli Stati africani et malgascio associati (SAMA) prevede che, per i prodotti agricole assoggettati a un'organizzazione comune di mercato che gli Stati associati hanno un interesse economico ad esportare, la Comunità fissi un regime di importazione dei prodotti da essi originari, più favorevole di quello generale applicabile agli stessi prodotti originari dei paesi terzi.

La decisione del Consiglio relative all'associazione dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) alla Comunità economica europea prevede disposizioni identiche per i prodotti agricoli originari da detti paesi e territori.

2. La seguente proposta di regolamento ha per oggetto l'attuazione di queste disposizioni nei riguardi dei prodotti della pesca originari dei SAMA e dei PTOM e importati nella Comunità, per i quali è stata ora istituita un'organizzazione comune di mercato.

Le importazioni nella Comunità di prodotti della pesca dei SAMA raggiungono un valore annuo di circa 14 milioni di U.C.

Queste importazioni consistono principalmente in preparati e conserve di tonno per un valore di quasi 9 milioni di UC e in prodotti congelati, in particolare crostacei, per un importo di circa 5 milioni di UC.

Tra i SAMA, sono principalmente interessati il Senegal, la Costa d'Avorio, la Mauritania; le importazioni dal Dahomey, dal Camerun et dalla Somalia hanno un valore limitato.

Le importazioni nella Comunità di prodotti originari dei PTOM sono relativamente modeste ed hanno un valore di circa 0,3 milione di UC. Esse riguardano Saint Pierre et Miquelon e le Antille olandesi.

Il regime proposto prevede l'esenzione totale dai dazi doganali dei prodotti della pesca originari dei SAMA o dei PTOM e importati nella Comunità. La proposta di regolamento prevede inoltre che i provvedimenti presi in applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, saranno comunicati ai SAMA e ai PTOM interessati.

.../...

3. Va ricordato che il principio della libera circolazione delle merci negli Stati membri della Comunità, introdotto dall'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca, ha potuto essere accettato soltanto applicando anche il principio della non discriminazione nella non discriminazione nell'esercizio della pesca nelle acque marittime soggette alla giurisdizione degli Stati membri della Comunità.

Pur senza voler introdurre lo stesso principio nel quadro dell'associazione, sembra tuttavia opportuno creare un certo legame tra il regime d'importazione a favore dei prodotti della pesca originari dei SAMA e dei PTOM e il regime applicato dagli Stati, paesi e territori associati, all'esercizio della pesca nelle acque marittime soggette alla loro giurisdizione.

Pertanto, la Commissione propone al Consiglio di chiedere ai SAMA, quando verranno consultati sul regolamento in questione, di stipulare accordi relativi allo esercizio della pesca nelle acque marittime soggette alla loro giurisdizione, per evitare che il regime applicabile a questo esercizio determini discriminazioni fra Stati membri della Comunità.

Qualora uno Stato associato accordasse ai cittadini ed alle società di uno Stato non membro o non associato un trattamento più favorevole di quello derivante dagli accordi summenzionati, dovrebbero essere aperti negoziati per estendere questo trattamento ai cittadini ed alle società degli Stati membri, a meno che esso risulti da accordi conclusi fra Stati limitrofi.

Questa richiesta della Comunità è in linea con dichiarazione dei SAMA circa l'esercizio della pesca, rilasciata durante la riunione delle Parti contraenti svoltasi a livello ministeriale dal 25 al 27 giugno 1969.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo al regime applicabile ai prodotti della
pesca, originari degli Stati africani e malgascio
associati e dei paesi e territori d'oltremare.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la convenzione d'associazione fra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a questa Comunità (1) prevede che, per i prodotti agricoli assoggettati ad una organizzazione comune dei mercati che gli Stati associati hanno un interesse economico ad esportare, la Comunità fissi un regime d'importazione dei prodotti da essi originari, più favorevole di quello generale applicabile agli stessi prodotti originari dei paesi terzi;

considerando che la decisione del Consiglio del 29 settembre 1970 relativa alla associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (2) prevede disposizioni analoghe per i prodotti agricoli originari da detti paesi e territori;

considerando che sono stati consultati gli Stati associati;

considerando che le importazioni dei prodotti della pesca nella Comunità sono soggette ai dazi della tariffa doganale comune e che il regolamento (CEE)n° 2142/70 del Consiglio del 20 ottobre 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca (3), prevede disposizioni riguardanti il commercio di tali prodotti con i paesi terzi;

considerando che, in tali circostanze, è possibile soddisfare all'obbligo della Comunità nei confronti degli Stati, paesi e territori associati, esonerando dai dazi doganali i prodotti in questione, originari detti Stati, paesi e territori;

.../...

(1) G.U. n. L 282 del 28 dicembre 1970, p. 1

(2) G.U. n. L 282 del 28 dicembre 1970, p. 83

(3) G.U. n. L 236 del 27 ottobre 1970, p. 5

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2142 originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare, sono importati nella Comunità in esenzione da dazio doganzale.

Articolo 2

Qualsiasi decisione presa a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2642/70, è comunicata agli Stati africani e malgascio associati interessati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1 aprile 1971 .

Esso è applicabile fino al 31 gennaio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascun Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio,

Il Presidente,